



## GIURISPRUDENZA

Dopo circa otto anni dalla sua introduzione, il comma 4 bis dell'art. 88 del Testo Unico delle Imposte Dirette ha avuto riconoscimento anche dalla Suprema Corte che, con la sentenza n. 16595 del 12 giugno 2023, ha ritenuto non applicabile la finzione dell'incasso giuridico alla seguente fattispecie.

La questione vedeva un socio che aveva rinunciato al rimborso di una parte del finanziamento eseguito in favore della società partecipata, inclusi gli interessi maturati su di esso.

L'ADE aveva sostenuto per incassati gli interessi stessi, in virtù del principio dell'incasso giuridico.

La Cassazione, che in passato ha sempre sostenuto questa interpretazione, ha invece rigettato la tesi dell'Ufficio, quale conseguenza del fatto che, con l'entrata in vigore del comma 4-bis dell'articolo 88 del Tuir, è decaduto qualsiasi salto d'imposta che ne giustifichi l'applicazione.

La Suprema Corte ha, infatti, condiviso come la ragione dell'incasso giuridico sia quella di prevenire arbitraggi fiscali che si verificano quando da un lato un contribuente (la società) è tassato per competenza mentre dall'altro (il socio) è tassato per cassa.

Nella formulazione originaria dell'articolo 88 del Tuir, tale lettura era possibile poiché la rinuncia dei soci ai crediti verso la società non era considerata quale sopravvenienza attiva per quest'ultima, e in capo al socio veniva aumentato il costo fiscalmente riconosciuto della quota posseduta.

